



**Fondo Pensione
Nazionale**

Fondo Pensione Nazionale per il Personale
delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane
Iscrizione all'Albo dei Fondi Pensione al n. 1386
Codice fiscale: 96104290588

Sede legale ed Uffici amministrativi:
00184 Roma - Via Massimo D'Azeglio, 33
Telefono: 06/72079270 - Fax: 06/72079289

FONDO PENS. BCC/CR

Data : 06/11/2018

Prot. : U/4976/2018



32630950000000113248

Alla Direzione Gestione del Personale

- Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali
- Federazione Italiana delle BCC – CRA
- Federazioni Locali
- Enti Aderenti

Oggetto: Premio di risultato e welfare aziendale

Si fa riferimento alla circolare n. 5/E del 29 marzo 2018 emanata dell'Agenzia delle Entrate con la quale si forniscono chiarimenti in merito ai Premi di risultato e welfare aziendale.

Più precisamente, al punto 2.2 (di cui si allega il testo integrale per pronta visione) della stessa circolare, vengono chiarite le misure di particolare favore nelle ipotesi in cui il premio di risultato sia erogato, su scelta del dipendente, sotto forma di contribuzione alla previdenza complementare prevedendo che tali erogazioni non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

In quest'ottica, con la presente informativa si intendono fornire alcune indicazioni operative per la comunicazione degli importi da girare e/o girati al Fondo Pensione.

Fermo restando a carico dell'iscritto tutti gli adempimenti di natura "dichiarativa" (comunicazione sia dei contributi non dedotti che dei contributi sostitutivi del premio di risultato versati al Fondo), al fine di consentire una migliore identificazione e gestione dei versamenti in questione, vi comunichiamo che, con i flussi relativi agli stipendi di novembre 2018, le informazioni relative al PDR dovranno pervenire al Fondo tramite il consueto flusso contributivo che le Aziende, autonomamente o tramite gli Uffici Paga, già utilizzano per la comunicazione mensile dei versamenti ordinari.

Il manuale denominato "Progetto Movimentazione Fondo Pensione Nazionale con Bcc/Cra - Documento Tecnico" - che sarà oggetto di uno specifico aggiornamento con chiara evidenza delle variazioni - verrà recapitato a mezzo e-mail a tutti gli Uffici Paga interessati, al fine di apportare le dovute modifiche nel proprio sistema informativo.

Per quanto riguarda, invece, l'eventuale PDR già versato/comunicato, si richiede l'invio di un file Excel contenente i seguenti campi:

Codice fiscale	Cognome e nome	Anno riferimento	Importo versato	Data versamento
----------------	----------------	------------------	-----------------	-----------------

da compilare con riferimento ai soggetti interessati.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
(Sergio Carfizzi)

CIRCOLARE N. 5 /E DEL 29/03/2018 - Premi di risultato e welfare aziendale - art. 1, commi 182 a 190, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), così come modificato dall'art.1, commi 160 - 162, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), dall'art. 55 decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dall'art. 1, commi 28 e 161, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018)

2.2 Conversione del premio di risultato con contributi alle forme pensionistiche Complementari

La legge di Bilancio 2017, oltre a disciplinare la fungibilità tra erogazioni monetarie dei premi di risultato ed erogazioni degli stessi sotto forma dei benefit di cui al comma 4 dell'art. 51 del TUIR, ha introdotto misure di particolare favore nelle ipotesi in cui il premio di risultato sia erogato, su scelta del dipendente, sotto forma di contribuzione alla previdenza complementare o a casse aventi esclusivamente fini assistenziali o sotto forma di assegnazione di azioni, prevedendo che tali erogazioni in natura non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente anche se effettuate in misura superiore e, in caso di assegnazione di azioni, senza rispettare le condizioni stabilite dalle rispettive norme di esenzione.

In particolare, per quanto concerne la sostituzione dei premi di risultato agevolabili con il versamento di contributi a fondi di previdenza complementare, la lett. c) del comma 160 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2017, inserendo il comma 184-bis nell'articolo 1 della legge di Stabilità 2016, dispone che *"Ai fini dell'applicazione del comma 184, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191:*

a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005;..." (sottolineatura aggiunta)

La sostituzione, in esenzione d'imposta, del premio di risultato con contributi alla previdenza complementare come chiarito con la circolare 28 del 2016, era già possibile in base alle ordinarie regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente, dal momento che tali contributi trattenuti dal datore di lavoro rientrano nella previsione di cui all'art. 51, comma 2, lett. h), del TUIR.

I contributi alla previdenza complementare costituiscono, infatti, oneri deducibili ai sensi dell'articolo 10, lettera e-bis) del TUIR, e come tali non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Con la disposizione in commento, il legislatore del 2017 ha espressamente menzionato la sostituzione del premio di risultato con i contributi alle forme pensionistiche complementari ed ha disposto che il premio di risultato erogato sotto forma di contribuzione non è assoggettato a tassazione anche se detti contributi superano il limite di deducibilità dal reddito di euro 5.164,57 previsto dall'articolo 8, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 252 del 2005 (limite incrementato, limitatamente ai primi cinque anni di contribuzione, di un importo non superiore ad euro 2.582,29 per i lavoratori di prima occupazione).

I contributi alla previdenza complementare se versati in sostituzione del premio di risultato possono, pertanto, essere esclusi dalla formazione del reddito complessivo del lavoratore per un importo di euro 8.164,57 potendo aggiungersi al limite di deducibilità di euro 5.164,57 (incrementato come sopra detto per i lavoratori di prima occupazione).

Quale ulteriore misura di favore, è previsto che l'esclusione dal reddito dei contributi versati alla previdenza complementare in sostituzione dei premi di risultato non ha effetti sulla tassazione della prestazione pensionistica.

La legge di Bilancio 2017, disponendo una deroga all'art. 11, comma 6, del d. lgs. n. 252 del 2005, che prevede l'imponibilità di tali prestazioni per il loro ammontare complessivo al netto dei contributi non dedotti, prevede, infatti, che i contributi in esame siano comunque dedotti dalla base imponibile.

Ne consegue che entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui i contributi sono stati versati, alla forma previdenziale complementare, il contribuente è tenuto a comunicare a quest'ultima sia l'eventuale ammontare di contributi non dedotti, che l'importo dei contributi sostitutivi del premio di risultato che, seppur non assoggettati ad imposizione, non dovranno concorrere alla formazione della base imponibile della prestazione previdenziale.

Considerata la ratio della disposizione in esame, si è dell'avviso che l'equiparazione dei contributi sostitutivi del premio di risultato a quelli non dedotti dal reddito, operi non solo in caso di erogazione della prestazione pensionistica ma anche nell'ipotesi di erogazione di anticipazioni o di riscatto della prestazione stessa, dovendo intendersi che il riferimento all'art. 11, comma 6, del decreto legislativo n. 252 del 2005 (disciplinante il regime della prestazione), operato dalla lett. c) del comma 160, preveda un criterio generale di determinazione della base imponibile della erogazione generata dai contributi versati in sostituzione dei premi di risultato.